



COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3 DEL 25/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **20:00**, nella **sala delle adunanze** si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>NABAFFA GIUSEPPE</i>	X		<i>RIGHETTI PAOLA</i>	X	
<i>ROVATTI MATTEO</i>		X	<i>FREDDI ELISA</i>	X	
<i>CRESCINI</i>	X		<i>SALVATERRA</i>	X	
<i>ALESSANDRO</i>			<i>AUGUSTA</i>		
<i>MILANI ALESSANDRO</i>	X		<i>ZAMBELLI</i>		X
			<i>STEFANO</i>		
<i>COSTA MARCELLO</i>	X		<i>BONA ANDREA</i>	X	
<i>ARCHETTI</i>	X				
<i>GIANFRANCO</i>					

Presenti 9 Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Nabaffa Giuseppe, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

L'Ass. Costa M. espone il punto all'ordine del giorno precisando che sono state confermate le 2 aliquote IMU degli scorsi anni, nonostante la legge da quest'anno permetta di aumentarle.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del D. lgs. n. 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06, che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

PRESO ATTO che per il 2019 la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale per gli anni 2016-2017-2018 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria sospendeva l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto al livello di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. A) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9 e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 703 della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”.

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 2014, come da ultimo modificato dalla citata Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) che in ordine all'IMU testualmente recitano

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 possono modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 3 punti percentuali.

6-bis Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,20 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla

Legge 26 febbraio 1994 n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,40 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616".

VISTA la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) i cui commi dal 703 al 731 dell'art. 1 hanno introdotto diverse modifiche alla disciplina dell'IMU, in particolare, per quanto qui interessa:

- l'esenzione dal pagamento dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 707);
- l'esenzione dal pagamento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 708).

VISTI

- il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 29/04/2014;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2018 di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2018.

CONSIDERATO che è volontà dell'amministrazione comunale confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU nelle seguenti misure:

- Aliquota base – 0,76%
- Aliquota abitazione principale – 0,40%

CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

tutto ciò premesso con:

- consiglieri astenuti: nessuno
- voti contrari: n° 2 (Bona A., Salvaterra A.)
- voti favorevoli: n° 7, espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo della presente deliberazione.

2. DI CONFERMARE per l'anno 2019 le aliquote IMU nelle seguenti misure:

- Aliquota base – **0,76%**
- Aliquota abitazione principale – **0,4%** (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010 n. 10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere.

con:

- consiglieri astenuti: nessuno
- voti contrari: n° 2 (Bona A., Salvaterra A.)
- voti favorevoli: n° 7, espressi votando in forma palese per alzata di mano
-

DELIBERA

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Letto confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Nabaffa Giuseppe
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luca Serafini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)